

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2001/C 320/01	Dichiarazione comune della Comunità europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia sul dialogo politico	1
2001/C 320/02	Decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	2
	Commissione	
2001/C 320/03	Tassi di cambio dell'euro	4
2001/C 320/04	Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽¹⁾	5
2001/C 320/05	Aiuti di Stato — Germania (Turingia) — Aiuto C 1/2001 (ex N 831/97) — Garanzie concesse a un'impresa di trasformazione di ortaggi — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE	12
2001/C 320/06	Membri del comitato consultivo per la prevenzione del cancro	18
2001/C 320/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2569 — Interbrew/Beck's) ⁽¹⁾	18
2001/C 320/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2550 — Mezzo/Muzzik) ⁽¹⁾	19

II Atti preparatori

.....

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarrio (segue)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 320/09	Avviso preliminare d'invito alla presentazione di proposte per il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione su «Promozione dell'innovazione e incoraggiamento alla partecipazione delle PMI» (1998-2002)	20
2001/C 320/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusa la Polonia	20

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI E DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SUL DIALOGO POLITICO**

(2001/C 320/01)

In occasione della firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽¹⁾, la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Croazia (in appresso denominati le «parti»), hanno espresso la ferma intenzione di rafforzare e intensificare le loro relazioni in campo politico.

La parti hanno quindi deciso di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà il loro ravvicinamento, agevolerà i mutamenti politici ed economici in corso nella Repubblica di Croazia e contribuirà a rafforzare i legami esistenti e a creare nuove forme di cooperazione, in particolare tenuto conto dello status della Croazia quale potenziale candidato all'adesione all'Unione europea.

Il dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni, mirerà a:

1. consolidare i principi e le istituzioni democratici e a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze nazionali;
2. promuovere la cooperazione regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto internazionale;
3. agevolare l'integrazione, quanto più ampia possibile, della Repubblica di Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa in base ai suoi propri meriti e ai risultati da essa conseguiti;
4. realizzare una maggiore convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali e su quelle che potreb-

bero avere notevoli rispercussioni sulle parti, inclusa la cooperazione nella lotta al terrorismo e in altri settori in materia di giustizia e affari interni;

5. consentire a ciascuna parte di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei rispettivi processi decisionali;
6. rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutta Europa, in particolare nella regione sudorientale attraverso la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Il dialogo politico tra le parti avverrà mediante consultazioni periodiche, contatti informali e scambi di informazioni, a seconda dei casi, in particolare nelle seguenti forme:

1. riunioni ad alto livello tra rappresentanti della Repubblica di Croazia, da una parte, e rappresentanti dell'Unione europea, a livello di troika, dall'altra;
2. scambi di informazioni sulle decisioni di politica estera avvalendosi pienamente dei canali diplomatici, compresi i contatti a livello bilaterale nei paesi terzi e in sedi multilaterali quali Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali;
3. contatti a livello parlamentare;
4. qualsiasi altro mezzo che contribuisca a consolidare e sviluppare il dialogo politico tra le parti;
5. se del caso, il dialogo politico può essere organizzato a livello multilaterale e/o regionale.

(¹) Firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2001

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(2001/C 320/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 165, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione, il Comitato si compone di tre esperti per ogni Stato membro e di un supplente per ciascuno di tali esperti; che, ai sensi dell'articolo 4 della medesima decisione, il mandato degli esperti e dei supplenti ha una durata di tre anni;

considerando che, con decisione del 26 febbraio 1996 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti di tale Comitato, per il periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 febbraio 1999;

considerando che i governi di tredici Stati membri hanno presentato ciascuno un elenco di candidati in vista della nomina, della sostituzione o del rinnovo del mandato di tali membri titolari e supplenti,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura per il periodo dal 23 ottobre 2001 al 22 ottobre 2004

A. Esperti della professione in attività di servizio

	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig. Christian BREVERS	Sig. Jef HEYMANS
Danimarca	Sig.ra Bente BEDHOLM	Sig. Jan CHRISTENSEN
Germania	Sig. Wilfried TURK	Sig. Hans ROLLMANN
Grecia	Sig. Dionysius DIGENIS	Sig. Christoforos SAKELLAROPOULOS
Spagna	Sig. Jaime DURÓ PIFARRÉ	Sig. Jordi QUEROL PIERA
Francia	Sig. Bertrand MATTHIEU	Sig. Pierre BOLZE
Irlanda	Sig. John E. O'REILLY	Sig. Eoin O'COFAIGH
Italia	Sig. Leopoldo FREYRIE	Sig. Pierluigi MISSIO
Lussemburgo
Paesi Bassi	Sig. C. D. VAN BRUGGEN	Sig. B. G. J. J. SNELDER
Austria	Sig. Alexander RÜNSER	Sig.ra Elisabeth SCHUBRIG
Portogallo	Sig.ra Olga VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE QUINTANILHA	Sig. José Manuel AGUIAR PORTELA DA COSTA
Finlandia	Sig. Veikko VASKO	Sig. Matti ROUTIOLA
Svezia	Sig. Bo HOFSTEN	Sig. Anders BOLIN
Regno Unito	Sig. Ian R. DAVIDSON	Sig. Ken TAYLOR

⁽¹⁾ GU L 223 del 21.8.1985, pag. 26.

⁽²⁾ GU C 74 del 14.3.1996, pag. 1.

B. Esperti degli istituti di insegnamento universitario o di livello equivalente nel campo dell'architettura

	Titolari	Supplenti
Belgio
Danimarca	Sig. Peter KJÆR	Sig. Hans-Peter SVENDLER NIELSEN
Germania	Sig. Günther UHLIG	Sig. Martin KORDA
Grecia	Sig. Nicolaos KALOGERAS	Sig. Constantinos-Victor SPYRIDONIDIS
Spagna	Sig. Fernando RAMOS GALINO	Sig. Ricardo AROCA HERNÁNDEZ-ROS
Francia	Sig. Philippe DUBOIS	Sig. Francis NORDEMANN
Irlanda	Sig. Loughlin KEALY	Sig. James HORAN
Italia	Sig. Mario DOCCI	Sig. Tommaso SCALESSE
Lussemburgo
Paesi Bassi	Sig. A OXENAAR	Sig. L. VAN DUIN
Austria	Sig. Christian KÜHN	Sig. Wolf D. PRIX
Portogallo	Sig. Rui José CARDIM	Sig. Alexandre VIEIRA ALVES COSTA
Finlandia	Sig. Juhani KATAINEN	Sig. Tom SIMONS
Svezia	Sig. Finn WERNE	Sig. Hasse ERNERFELDT
Regno Unito	Sig. James A. LOW	Sig. Laurence JOHNSTON

C. Esperti delle autorità competenti dello Stato membro

	Titolari	Supplenti
Belgio
Danimarca	Sig. Mikkel BUCHTER	Sig. Rasmus SCHERMER
Germania	Sig.ra Vera STAHL	Sig. Michael ELZER
Grecia	Sig. Nikolaos KATSIBINIS	Sig.ra Margarita KARAVASSILI
Spagna	Sig. Florentino RODRÍGUEZ GARCÍA	Sig. Emilio LARRODERA RÍOS
Francia	Sig.ra Marielle RICHE	Sig. Raphaël HACQUIN
Irlanda	Sig. Michael McCARTHY	Sig.ra Nancy CALLAGHAN
Italia	Sig.ra Teresa CUOMO
Lussemburgo
Paesi Bassi	Sig. R. J. H. DOCTER	Sig. Guus ENNING
Austria	Sig. Wolfgang LENTSCH	Sig.ra Evelyn NOWOTNY
Portogallo	Sig. A. José OLIVEIRA FARIA	Sig. António Vasco MASSAPINA
Finlandia	Sig.ra Anita LEHIKAINEN	Sig.ra Mirja ARAJÄRVI
Svezia	Sig.ra Nina KOWALEWSKA	Sig.ra Karin DAHL BERGENDORFF
Regno Unito	Sig. Robin VAUGHAN	Sig. David PETHERICK

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTBROECK

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 novembre 2001

(2001/C 320/03)

1 euro	=	7,4446	corone danesi
	=	9,334	corone svedesi
	=	0,6126	sterline inglesi
	=	0,8803	dollari USA
	=	1,4	dollari canadesi
	=	107,2	yen giapponesi
	=	1,4701	franchi svizzeri
	=	7,844	corone norvegesi
	=	94,56	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6855	dollari australiani
	=	2,0815	dollari neozelandesi
	=	8,547	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione

(2001/C 320/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

1. Negli ultimi due decenni, si sono registrati profondi cambiamenti nel settore della radiodiffusione. L'abolizione dei monopoli, la comparsa di nuovi operatori e i rapidi progressi tecnologici hanno modificato sostanzialmente il contesto concorrenziale. L'emittenza televisiva era tradizionalmente un'attività riservata. Fin dai suoi esordi, tale attività è stata perlopiù esercitata da imprese pubbliche in regime di monopolio, e questo principalmente a causa della limitata disponibilità di frequenze per la radiodiffusione e dei considerevoli ostacoli all'ingresso sul mercato.
2. Negli anni '70, tuttavia, i progressi economici e tecnologici hanno permesso sempre più agli Stati membri di autorizzare altri operatori a svolgere attività nel settore della radiodiffusione, introducendo così la concorrenza in questo mercato. Questa decisione di apertura alla concorrenza ha portato ad un'offerta più ampia per i consumatori, che si sono trovati a disporre di numerosi canali alternativi e nuovi servizi, ha favorito la nascita e la crescita di forti operatori a livello europeo, ha promosso lo sviluppo di nuove tecnologie e ha assicurato un maggiore pluralismo nel settore. Nell'aprire il mercato alla concorrenza gli Stati membri hanno però considerato opportuno mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione, per garantire la copertura di vari campi di attività e rispondere ad esigenze che gli operatori privati non avrebbero necessariamente soddisfatto in misura ottimale.
3. L'accresciuta concorrenza e la contemporanea presenza di operatori finanziati dallo Stato hanno suscitato anche crescenti preoccupazioni, portate all'attenzione della Commissione da operatori privati, circa la parità di condizioni per i vari operatori. La maggior parte delle denunce riguardano presunte infrazioni all'articolo 87 del trattato CE in relazione ai regimi di finanziamento pubblico in favore delle emittenti di servizio pubblico.
4. La presente comunicazione stabilisce i principi che la Commissione seguirà nell'applicare l'articolo 87 e l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, al finanziamento statale del servizio pubblico di radiodiffusione. S'intende rendere così quanto più trasparente possibile la politica della Commissione in questo settore.

2. IL RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE

5. Come ribadito nella recente comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa: *«I mezzi radiotelevisivi svolgono un ruolo centrale nel funzionamento delle democrazie moderne, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la trasmissione dei valori sociali. Per tale motivo il settore della radiodiffusione è stato assoggettato, da sempre, ad una regolamentazione specifica, nell'interesse generale. Tale rego-*

lamentazione si basa su valori comuni, come la libertà d'espressione, il diritto di replica, il pluralismo, la protezione dei diritti d'autore, la promozione della diversità culturale e linguistica, la tutela dei minori e della dignità umana e la protezione dei consumatori» ⁽¹⁾.

6. Il servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza economica, non è paragonabile al servizio pubblico in altri settori economici. Non vi è nessun altro servizio che raggiunga una fascia così ampia della popolazione, le fornisca *al tempo stesso* una quantità così elevata di informazioni e contenuti e, nel far ciò, trasmetta ed influenzi le opinioni individuali e l'opinione pubblica.
7. Come sostenuto dal gruppo di alto livello sulla politica audiovisiva, presieduto dall'allora commissario Oreja, le emittenti pubbliche *«hanno un ruolo importante da svolgere nella promozione della diversità culturale in ogni paese, nell'offerta di programmi educativi, nell'informazione obiettiva della pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e nell'offerta democratica e liberamente accessibile di intrattenimento di qualità»* ⁽²⁾.
8. Per di più, la radiodiffusione è generalmente considerata come una fonte d'informazione altamente attendibile e rappresenta anzi, per una parte non trascurabile della popolazione, la principale fonte d'informazione. In tal modo, arricchisce il dibattito pubblico e, in ultima analisi, assicura a tutti i cittadini un giusto grado di partecipazione alla vita pubblica.
9. Il ruolo svolto dal servizio pubblico ⁽³⁾ in generale è riconosciuto dal trattato. La principale disposizione in proposito è l'articolo 86, paragrafo 2, che recita:

«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

⁽¹⁾ COM(2000) 580 def. pag. 38.

⁽²⁾ «L'era digitale: la politica audiovisiva europea. Relazione del gruppo di alto livello sulla politica audiovisiva», 1998.

⁽³⁾ Ai fini della presente comunicazione, ed in conformità con l'articolo 16 e la dichiarazione (n. 13) allegata all'atto finale di Amsterdam, l'espressione «servizio pubblico» utilizzata nel protocollo interpretativo sul sistema di radiodiffusione pubblica va intesa come relativa all'espressione «servizi di interesse economico generale» utilizzata nell'articolo 86, paragrafo 2.

10. Tale disposizione è confermata dall'articolo 16 del trattato CE, relativo ai servizi di interesse economico generale — introdotto dal trattato di Amsterdam ed entrato in vigore il 1° maggio 1999 — che statuisce:

«Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi d'interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».

11. L'interpretazione di questi principi alla luce della particolare natura del settore della radiodiffusione è delineata nel protocollo interpretativo sul sistema di radiodiffusione pubblica, allegato al trattato CE (in appresso denominato «il protocollo»), il quale, dopo aver considerato «che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione», ribadisce che:

«Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico».

12. L'importanza della radiodiffusione pubblica per la vita sociale, democratica e culturale nell'Unione è stata riaffermata anche nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico (in appresso: «la risoluzione»). Come sottolineato dalla risoluzione: «l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico». Inoltre, le emissioni di servizio pubblico devono continuare a «beneficiare del progresso tecnologico», estendere «al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie» e perseguire «lo sviluppo e la diversificazione di attività nell'era digitale». Infine: «le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico»⁽⁴⁾.
13. Alla luce di queste caratteristiche che sono specifiche della radiodiffusione, una funzione di servizio pubblico che comprenda «un'ampia gamma di programmi conformemente al mandato», ai sensi della risoluzione, può essere considerata

in linea di principio legittima, in quanto finalizzata ad una programmazione equilibrata e varia, in grado di mantenere un certo livello di ascolto per le emittenti pubbliche e dunque di assicurare l'adempimento della funzione consistente nel soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo.

14. Va osservato che anche le emittenti commerciali, molte delle quali sono soggette ad obblighi di servizio pubblico, partecipano alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo nella misura in cui contribuiscono ad assicurare il pluralismo, arricchiscono il dibattito culturale e politico ed ampliano la scelta dei programmi.

3. IL QUADRO GIURIDICO

15. L'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione deve tener conto di tutta una serie di elementi diversi. Il trattato CE include gli articoli 87 e 88 sugli aiuti di Stato e l'articolo 86, paragrafo 2, sull'applicazione delle disposizioni del trattato, ed in particolare delle regole di concorrenza, ai servizi di interesse economico generale. Mentre il trattato di Amsterdam ha introdotto un articolo specifico (articolo 16) sui servizi di interesse economico generale ed un protocollo interpretativo sul sistema di radiodiffusione pubblica, il trattato di Maastricht aveva già introdotto un articolo che definisce il ruolo della Comunità nel campo della cultura (articolo 151) ed una disposizione che consente di dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura [articolo 87, paragrafo 3, lettera d)]. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽⁵⁾. La Commissione ha emanato la direttiva 80/723/CEE, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese⁽⁶⁾. Tali norme sono interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. La Commissione ha inoltre adottato la comunicazione di cui al punto 5 nonché diverse comunicazioni relative all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

4. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1

4.1. Natura d'aiuto di Stato del finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico

16. L'articolo 87, paragrafo 1, recita: «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

⁽⁵⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽⁶⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

⁽⁴⁾ GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

17. Ai fini della valutazione del carattere di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, non entra in gioco la finalità dell'intervento statale, ma solo i suoi effetti. Il finanziamento statale di emittenti di servizio pubblico è di norma da considerarsi come aiuto di Stato, in quanto risponde ai criteri summenzionati. Le emittenti di servizio pubblico sono normalmente finanziate sul bilancio dello Stato o attraverso un canone a carico dei possessori di un apparecchio televisivo. In talune circostanze specifiche, lo Stato procede ad apporti di capitale o annullamenti di debiti in favore di emittenti di servizio pubblico. Queste misure finanziarie sono di norma attribuibili alle autorità pubbliche e comportano il trasferimento di risorse statali. Inoltre, se sono concesse senza che sia rispettato il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato, ai sensi dell'«applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese»⁽⁷⁾ e della «comunicazione della Commissione agli Stati membri — applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera»⁽⁸⁾, tali misure favoriscono nella maggior parte dei casi solo determinate emittenti e possono quindi falsare la concorrenza. Naturalmente la sussistenza dell'aiuto statale dovrà essere accertata «caso per caso», tenendo altresì conto della natura specifica del finanziamento⁽⁹⁾.
18. Come osservato dalla Corte di giustizia: «*allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato o per mezzo di risorse statali rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto*»⁽¹⁰⁾. Pertanto, si può di norma ritenere che il finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico incida sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell'acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si svolge a livello internazionale. Anche la pubblicità, per le emittenti pubbliche autorizzate a vendere spazi pubblicitari, ha un'incidenza transfrontaliera, specialmente per le aree linguistiche omogenee che travalicano i confini nazionali. Inoltre, la struttura proprietaria delle emittenti commerciali può estendersi al di là di un singolo Stato membro.
19. Secondo la giurisprudenza della Corte⁽¹¹⁾, qualsiasi trasferimento di risorse statali ad una determinata impresa — anche se a copertura dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico — deve essere considerato come un aiuto di Stato (purché siano soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1).
- 4.2. **Natura degli aiuti: aiuti esistenti e nuovi aiuti**
20. I regimi di finanziamento attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri sono stati introdotti parecchio tempo fa. La Commissione deve pertanto valutare in primo luogo se tali programmi possano essere considerati come «aiuti esistenti» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1.
21. Gli aiuti esistenti sono disciplinati dall'articolo 88, paragrafo 1, il quale dispone che «*la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune*».
22. Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹²⁾, vanno considerati come aiuti esistenti «*. . . tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore*».
23. A norma dell'articolo 1, lettera b), punto v), del suddetto regolamento, sono aiuti esistenti «*gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro*».
24. In conformità con la giurisprudenza della Corte⁽¹³⁾, la Commissione verificherà se il quadro giuridico nell'ambito del quale è stato concesso l'aiuto abbia o meno subito modifiche dalla sua introduzione. La Commissione terrà conto di tutti gli elementi giuridici ed economici legati al sistema di radiodiffusione di un dato Stato membro. Sebbene gli elementi giuridici ed economici pertinenti ai fini di tale valutazione presentino punti in comune in tutti gli Stati membri o nella maggior parte di essi, la Commissione ritiene che un approccio caso per caso sia il più adeguato ai fini di tale valutazione⁽¹⁴⁾.

⁽⁷⁾ Bollettino CE 9-1984.

⁽⁸⁾ GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

⁽⁹⁾ Aiuto NN 88/98, «Finanziamento da parte della BBC, tramite il canone, di un notiziario operante 24 ore/24 senza pubblicità», GU C 78 del 18.3.2000, pag. 6 e aiuto NN 70/98, aiuti di Stato ai canali televisivi pubblici «Kinderkanal/Phoenix», GU C 238 del 21.8.1999, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ Causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11 della motivazione; causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 17 della motivazione; causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33 della motivazione.

⁽¹¹⁾ Causa T-106/95, FFSA ed altri/Commissione, Racc. 1997, pag. II-229; causa T-46/97, SIC/Commissione, Racc. 2000, pag. II-2125; causa C-332/98, Francia/Commissione, Racc. 2000, pag. I-4833.

5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 2, E DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3

25. Gli aiuti di Stato in favore delle emittenti pubbliche devono essere esaminati dalla Commissione al fine di stabilire se possano o meno essere considerati compatibili con il mercato comune. Possono applicarsi le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, ed all'articolo 87, paragrafo 3.

⁽¹²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹³⁾ Causa C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA contro Office National du Dueroire e Stato belga, Racc. 1994, pag. I-3829.

⁽¹⁴⁾ Per quanto concerne la recente prassi seguita dalla Commissione in questo campo, cfr. nota n. 9.

26. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, consente pertanto alla Commissione di considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a promuovere la cultura quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. Spetta alla Commissione decidere in merito alla concreta applicazione di tale disposizione, alla stregua di quanto avviene per le altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3. È opportuno ricordare che le disposizioni che permettono una deroga al divieto di concedere aiuti di Stato vanno applicate in senso stretto. Per tale ragione, si deve dare un'interpretazione restrittiva del concetto di «cultura» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Come rilevato dalla Commissione nella decisione relativa al caso Kinderkanal/Phoenix, le esigenze in materia di istruzione e le esigenze democratiche della società di uno Stato membro sono da considerarsi distinte dalla promozione della cultura⁽¹⁵⁾. A tale proposito è opportuno osservare che anche nel protocollo viene fatta una distinzione tra le esigenze culturali, sociali e democratiche di ogni società. Ciò non toglie, naturalmente, che l'istruzione possa presentare un aspetto culturale.
27. Gli aiuti alle emittenti di servizio pubblico spesso non riflettono questa distinzione tra le tre esigenze menzionate nel protocollo. Di conseguenza, a meno che uno Stato membro non preveda una definizione ed un finanziamento separati in relazione agli aiuti finalizzati esclusivamente a promuovere la cultura, tali aiuti generali non possono di norma essere autorizzati in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d); possono tuttavia essere valutati, di regola, sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2, relativo ai servizi di interesse economico generale. Ad ogni modo, la Commissione svolgerà l'analisi di merito applicando i medesimi criteri, vale a dire quelli precisati nella presente comunicazione, a prescindere dalla base giuridica su cui poggia la valutazione di compatibilità.

6. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2

28. Il ruolo dei servizi di interesse economico generale per il raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea è stato pienamente riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione sui servizi d'interesse generale in Europa, menzionata nel punto 5.
29. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'articolo 86 costituisce una disposizione di deroga, che deve essere interpretata in modo restrittivo. La Corte ha chiarito che, affinché una misura possa beneficiare di tale deroga, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- i) il servizio in questione deve essere un servizio di interesse economico generale ed essere chiaramente definito in quanto tale dallo Stato membro (definizione);
 - ii) l'impresa in questione deve essere esplicitamente inca-

ricata dallo Stato membro della prestazione del servizio di cui trattasi (incarico);

- iii) l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato (nella fattispecie: del divieto di concedere aiuti di Stato) deve ostare all'adempimento della specifica funzione affidata all'impresa e la deroga alle regole stesse non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità (criterio di proporzionalità).
30. Spetta alla Commissione, in quanto custode del trattato, accertare che tali criteri siano soddisfatti.
31. Nel caso specifico del servizio pubblico di radiodiffusione, l'impostazione di cui sopra deve essere adeguata alle disposizioni interpretative del protocollo, che fa riferimento alla «missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro» (definizione e incarico) e prevede una deroga alle norme del trattato per quanto concerne il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione «nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico ... e ... non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico» (proporzionalità).

6.1. Definizione della funzione di servizio pubblico

32. Perché sia soddisfatta la condizione di cui sopra al punto 29, sub i), e sia quindi possibile l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, è necessario che vi sia una definizione ufficiale della funzione di servizio pubblico. Solo se dispone di una definizione ufficiale la Commissione può valutare, nelle sue decisioni, se la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, è applicabile con sufficiente certezza giuridica.
33. La definizione della funzione di servizio pubblico è di competenza degli Stati membri, che possono decidere a livello nazionale, regionale o locale. In linea generale, nell'esercitare tale competenza si deve tenere conto del concetto comunitario di «servizi d'interesse economico generale». In considerazione della natura specifica del settore della radiodiffusione, tuttavia, una definizione «ampia», che affidi ad una determinata emittente il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia nel rispetto di tale funzione, mantenendo un certo livello di ascolto, può essere considerata, alla luce delle disposizioni interpretative del Protocollo, come legittima ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2. Una simile definizione appare coerente con l'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica.
34. Analogamente, la funzione di servizio pubblico può includere taluni servizi che non sono «programmi» nel senso tradizionale del termine, ad esempio servizi di informazione on-line, qualora siano volti a soddisfare — tenendo anche conto anche dello sviluppo e della diversificazione delle attività nell'era digitale — le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota n. 9.

35. Ogni qualvolta la funzione di servizio pubblico venga ampliata per includere nuovi servizi, la definizione e l'atto di conferimento dell'incarico devono essere modificati di conseguenza entro i limiti dell'articolo 86, paragrafo 2.
36. Il compito della Commissione è quello di verificare se gli Stati membri rispettano o meno le disposizioni del trattato⁽¹⁶⁾. Per quanto concerne la definizione del servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, il ruolo della Commissione si limita all'accertamento di errori manifesti. Non spetta alla Commissione decidere se un determinato programma debba essere offerto in quanto servizio di interesse economico generale, né mettere in discussione la natura o la qualità di un determinato prodotto. Un errore manifesto nella definizione della funzione di servizio pubblico si verificherebbe tuttavia se quest'ultima includesse attività delle quali non si possa ragionevolmente ritenere che soddisfino — ai sensi del protocollo — le «*esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società*». È quanto di norma avverrebbe, ad esempio, nel caso del commercio elettronico. A questo proposito va ricordato che la il termine «funzione di servizio pubblico» designa i servizi offerti al pubblico nell'interesse generale. La questione della definizione della funzione di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Pertanto, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari per assicurarsene i proventi, tali attività non possono di norma essere considerate come facenti parte della funzione di servizio pubblico.
37. La definizione della funzione di servizio pubblico deve essere quanto più precisa possibile. Essa non deve lasciare dubbi sull'intenzione dello Stato membro di includere o meno una determinata attività prestata dall'operatore incaricato nella funzione di servizio pubblico. In mancanza di una definizione chiara e precisa degli obblighi imposti all'emittente di servizio pubblico, la Commissione non avrebbe la possibilità di svolgere i compiti che le sono affidati dall'articolo 86, paragrafo 2, e non può pertanto concedere alcuna esenzione in virtù di tale articolo.
38. Individuare chiaramente le attività incluse nella funzione di servizio pubblico è importante anche per consentire agli operatori non esercenti il servizio pubblico di pianificare le loro attività.
39. Infine, la funzione di servizio pubblico deve essere definita in modo preciso per garantire che le autorità degli Stati membri ne possano effettivamente controllare l'adempimento, secondo quanto indicato nella seguente sezione.
40. Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, la funzione di servizio pubblico deve essere stata affidata ad una o più imprese mediante un atto ufficiale (atto legislativo, contratto, mandato).
41. Non è tuttavia sufficiente che l'emittente di servizio pubblico sia stata formalmente incaricata della prestazione di un servizio pubblico ben definito, ma è altresì necessario che il servizio pubblico venga effettivamente prestato come previsto nell'atto formale di conferimento dell'incarico all'impresa. A tal fine, è auspicabile che un'autorità competente o un organismo appositamente designato ne verifichi l'applicazione. L'esigenza che un'autorità o un organismo appositi siano incaricati della vigilanza è evidente in riferimento agli standard qualitativi prescritti all'operatore incaricato. In base alla comunicazione della Commissione sui principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale⁽¹⁷⁾ non spetta alla Commissione valutare il rispetto degli standard qualitativi: la Commissione deve poter contare su un'adeguata vigilanza da parte degli Stati membri.
42. La scelta del sistema inteso a garantire un efficace controllo dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico rientra nelle competenze degli Stati membri. È tuttavia da presumersi che l'organismo prescelto possa operare in modo efficace solo se è indipendente dall'impresa incaricata.
43. Ove non emerga da indicazioni sufficienti ed affidabili che il servizio pubblico sia effettivamente prestato in conformità all'incarico conferito, la Commissione non ha la possibilità di svolgere i suoi compiti a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, e non può pertanto concedere alcuna deroga in base a tale articolo.

6.3. Finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione e criterio di proporzionalità

6.3.1. La scelta del finanziamento

44. La funzione di servizio pubblico può caratterizzarsi in termini quantitativi o qualitativi, o sotto entrambi i profili. A prescindere dalla loro forma, gli obblighi di servizio pubblico possono giustificare una congrua compensazione se danno luogo a costi supplementari che di norma l'emittente non deve sostenere.
45. I sistemi di finanziamento possono essere suddivisi in due grandi categorie: «finanziamento semplice» e «finanziamento duplice». La categoria del «finanziamento semplice» comprende i sistemi in cui il servizio pubblico di radiodiffusione è finanziato esclusivamente con fondi pubblici, in qualsiasi forma. I sistemi di «finanziamento duplice» comprendono un'ampia gamma di meccanismi in cui il servizio pubblico di radiodiffusione viene finanziato mediante combinazioni variabili di fondi statali e di introiti derivanti da attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari o di programmi.

⁽¹⁶⁾ Cfr. causa C-179/90, «Merci convenzionali porto di Genova SpA v. Siderurgica Gabrielli SpA», Racc. 1991, pag. I-5889.

⁽¹⁷⁾ COM(1999) 657 def. sezione 3, punto 6.

46. Come ribadito nel protocollo: «*Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione. . .*». La comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa, menzionata nel punto 5, precisa inoltre che: «*La scelta del regime di finanziamento è di competenza dello Stato membro interessato, e in linea di principio non vi può essere alcuna obiezione alla scelta di un duplice regime (cioè una combinazione di risorse pubbliche e entrate pubblicitarie) piuttosto che di un regime unico (comprendente cioè soltanto risorse pubbliche), sempre che la concorrenza nei mercati interessati (ad esempio quelli della pubblicità e dell'acquisizione e/o della vendita di programmi) non sia pregiudicata in misura contraria all'interesse comune*»⁽¹⁸⁾.
47. Sebbene gli Stati membri siano liberi di scegliere i mezzi di finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, la Commissione deve verificare, conformemente all'articolo 86, paragrafo 2, che la deroga all'applicazione delle normali regole di concorrenza concessa per la prestazione del servizio d'interesse economico generale non incida sulla concorrenza nel mercato comune in maniera sproporzionata. La verifica ha natura negativa: si tratta di appurare che la misura non sia sproporzionata. Inoltre, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
48. Il protocollo conferma questa impostazione anche per quanto riguarda il servizio pubblico di radiodiffusione e ribadisce che il finanziamento non deve «*(perturbare) le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico*».
- 6.3.2. *Requisiti di trasparenza ai fini della valutazione degli aiuti di Stato*
49. La valutazione sopra descritta da parte della Commissione presuppone l'esistenza di una definizione chiara e precisa della funzione di servizio pubblico e una separazione chiara ed adeguata tra le attività di servizio pubblico e le altre attività. La separazione dei conti tra queste due sfere è di norma già richiesta a livello nazionale, al fine di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo dei fondi pubblici. Una separazione contabile è inoltre necessaria per permettere alla Commissione di applicare il criterio di proporzionalità: le fornirà infatti uno strumento per verificare l'esistenza di sovvenzioni trasversali e un argomento per difendere i pagamenti effettivamente giustificati dall'esigenza di compensare gli oneri derivanti dall'adempimento di compiti di interesse economico generale. Solo sulla base di una ripartizione corretta dei costi e ricavi è possibile determinare se il finanziamento pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti della funzione di servizio pubblico e sia quindi ammissibile alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2, e del protocollo.
50. Gli obblighi di trasparenza relativi alle relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche, nonché all'interno delle imprese alle quali siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, sono contenuti nella direttiva 80/723/CEE.
51. Agli Stati membri viene richiesto, con la direttiva 80/723/CEE, di adottare le misure necessarie al fine di assicurare — per tutte le imprese alle quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che sono state incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ricevono aiuti di Stato in qualsiasi forma, svolgendo nel contempo anche altre attività (che non rientrano nel servizio pubblico) — che: a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte, vale a dire attività di servizio pubblico ed altre attività, siano separati; b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; c) i principi di contabilità analitica secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
52. Gli obblighi generali di trasparenza vigono anche per le emittenti pubbliche come è stato ricordato nel quinto considerando della direttiva 2000/52/CE. I nuovi obblighi si applicano alle emittenti di servizio pubblico, in quanto beneficiarie di aiuti di Stato e in quanto imprese alle quali è stata affidata la gestione di servizi d'interesse economico generale, per i quali l'aiuto di Stato non sia stato determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria. L'obbligo della contabilità separata non si applica alle emittenti di servizio pubblico le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino alcuna attività che esuli dall'ambito di tali servizi.
53. Nel settore della radiodiffusione, la separazione contabile non presenta particolari problemi per quanto concerne i ricavi, ma può non essere agevole, o essere addirittura impossibile, per quanto concerne i costi. Ciò è dovuto al fatto che, nel settore della radiodiffusione, gli Stati membri possono considerare come facente parte della funzione di servizio pubblico l'intera programmazione delle emittenti, consentendone tuttavia al tempo stesso lo sfruttamento commerciale. In altre parole, attività diverse possono condividere in larga misura le stesse voci di costo.
54. Per tali ragioni la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i ricavi, gli operatori di radiodiffusione debbano fornire un resoconto dettagliato delle fonti e degli importi di tutti i redditi derivanti dall'esercizio di attività estranee al servizio pubblico.
55. Per quanto riguarda la spesa, è necessario individuare chiaramente i costi specifici delle attività estranee al servizio pubblico. Inoltre, ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse — personale, apparecchiature, impianti fissi, ecc. — per i compiti di servizio pubblico e per le altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi dell'impresa considerati o includendo o escludendo le attività di servizio pubblico⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota 1, pag. 39.

⁽¹⁹⁾ Questo implica un riferimento alla situazione ipotetica nella quale le attività non di servizio pubblico venissero interrotte: i costi che verrebbero meno in tal caso rappresentano l'importo dei costi comuni da attribuire alle attività non di servizio pubblico.

56. Questo implica che, contrariamente all'impostazione utilizzata in genere per altri servizi pubblici, i costi interamente imputabili alle attività di servizio pubblico, sebbene vadano anche a vantaggio delle attività commerciali, non devono essere ripartiti tra le due categorie di attività, ma possono essere interamente attribuiti al servizio pubblico. Potrebbe essere il caso, ad esempio, dei costi di produzione di un programma trasmesso nell'ambito della funzione di servizio pubblico, ma anche venduto ad altre emittenti. L'esempio principale è tuttavia quello dell'ascolto, generato sia per adempiere alla funzione di servizio pubblico, sia per vendere spazi pubblicitari. Si ritiene che la completa ripartizione di questi costi tra le due attività rischi di essere arbitraria e incongrua. L'imputazione dei costi ai fini della trasparenza non deve tuttavia essere confusa con la copertura delle spese nell'ambito delle politiche di fissazione dei prezzi. Quest'ultimo aspetto viene affrontato nel punto 58.

6.3.3. Proporzionalità

57. Nell'applicare il criterio di proporzionalità, la Commissione muove dalla premessa che il finanziamento statale sia necessario, di regola, affinché l'impresa possa svolgere i suoi compiti di interesse pubblico. Perché il criterio sia soddisfatto, è necessario tuttavia che l'aiuto di Stato non ecceda i costi netti della funzione di servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri introiti, diretti o indiretti, derivanti dall'esercizio di tale funzione. Per tale ragione, nel determinare la proporzionalità dell'aiuto si terrà conto dei vantaggi netti per le altre attività derivanti dall'attività di servizio pubblico.
58. Si possono d'altro canto verificare distorsioni del mercato che non sono necessarie per l'adempimento della funzione di servizio pubblico. Se le minori entrate sono compensate da aiuti di Stato, un'emittente di servizio pubblico potrebbe, per esempio, essere indotta a tenere bassi i prezzi sul mercato degli spazi pubblicitari e delle altre attività non di servizio pubblico, per ridurre le entrate dei concorrenti. Un siffatto comportamento dell'emittente pubblica, qualora fosse dimostrato, non potrebbe essere considerato come intrinsecamente connesso alla funzione di servizio pubblico affidatale. Ogniqualevolta l'emittente pubblica riduca i prezzi delle attività estranee al servizio pubblico al di sotto di quanto necessario per recuperare le spese autonome (stand-alone costs) che un operatore commerciale efficiente, nelle medesime condizioni, dovrebbe di

norma recuperare, tale pratica denota la presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi di servizio pubblico e ad ogni modo «(incide sulle) condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune», violando le disposizioni del protocollo.

59. Di conseguenza, nell'applicare il criterio di proporzionalità, la Commissione valuterà se le eventuali distorsioni della concorrenza determinate dall'aiuto possano o meno essere giustificate dalla necessità di prestare il servizio pubblico quale definito dallo Stato membro e di assicurarne il finanziamento. La Commissione assumerà, se del caso, le iniziative necessarie alla luce di altre disposizioni del trattato.
60. L'analisi degli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza e sullo sviluppo degli scambi dovrà necessariamente basarsi sulle caratteristiche specifiche di ciascuna situazione. Non è possibile descrivere nella presente comunicazione l'effettiva struttura concorrenziale e le altre caratteristiche dei singoli mercati, generalmente alquanto diversi. Per lo stesso motivo, la presente comunicazione non può definire a priori quali condizioni debbano ricorrere affinché i prezzi praticati dall'emittente di servizio pubblico siano in linea con i principi illustrati al punto 58. La valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato destinati ad un'emittente pubblica, sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2, potrà dunque essere operata solo caso per caso, secondo la prassi della Commissione.
61. La Commissione terrà conto nella sua valutazione del fatto che, quando un aiuto di Stato sia necessario per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico, il sistema considerato nel suo insieme può avere anche l'effetto positivo di preservare una fonte alternativa di approvvigionamento in alcuni mercati rilevanti⁽²⁰⁾. Quest'effetto va tuttavia considerato soppesando le possibili incidenze negative dell'aiuto, come il fatto che esso impedisca l'ingresso su tali mercati di altri operatori, mantenendo in essere una struttura di mercato più oligopolistica o determini possibili comportamenti anticoncorrenziali da parte degli operatori del servizio pubblico sui mercati rilevanti.
62. La Commissione terrà conto anche della difficoltà che alcuni Stati membri di minori dimensioni possono incontrare nel reperire i fondi necessari se i costi del servizio pubblico pro capite risultano, a parità di altre condizioni, più elevati⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ Ciò non significa che l'aiuto di Stato possa giustificarsi quale strumento che aumenta l'offerta e la concorrenza in un mercato. Un aiuto di Stato che consenta ad un operatore di restare sul mercato, nonostante le ripetute perdite, causa una grave distorsione della concorrenza in quanto porta, nel lungo periodo, a maggiore inefficienza, offerta più ristretta e prezzi più elevati per i consumatori. L'eliminazione delle barriere legali ed economiche all'ingresso, l'applicazione di un'efficace politica antitrust e la promozione del pluralismo costituiscono strumenti più efficaci a tal fine. I monopoli naturali sono generalmente soggetti a regolamentazione.

⁽²¹⁾ Difficoltà analoghe si possono incontrare anche quando il servizio pubblico di radiodiffusione è destinato a minoranze linguistiche o al soddisfacimento di esigenze locali.

AIUTI DI STATO — GERMANIA (TURINGIA)

Aiuto C 1/2001 (ex N 831/97) — Garanzie concesse a un'impresa di trasformazione di ortaggi

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2001/C 320/05)

Con la lettera dell'8 febbraio 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'agricoltura
Direzione legislazione agricola
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51.

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

La rappresentanza permanente della Germania ha notificato alla Commissione, con lettera del 5 dicembre 1997 registrata il 10 dicembre 1997, una misura con la quale la Thüringer Aufbaubank concedeva all'impresa Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH di recente costituzione, una garanzia di prestito per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali di una fabbrica situata a Ringleben. L'impresa opera nel settore della trasformazione di ortaggi (carote, cavoli ricci) e patate.

Occorre distinguere fra i prestiti e le garanzie concesse per detti prestiti.

La Commissione ha emesso una richiesta di informazioni sui prestiti in parola conformemente alla decisione presa nel caso Italgrani (caso C 47/91). La Commissione dubita che i regimi a cui si riferiscono tali prestiti possano essere applicati nella fattispecie in quanto i settori sensibili sembrano esserne esclusi.

Le garanzie dello Stato debbono essere valutate sulla base della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁽¹⁾.

Il punto 4.2 della suddetta comunicazione elenca le condizioni che devono essere soddisfatte per escludere l'esistenza dell'aiuto. Nel caso in parola sembra che talune di queste condizioni non

siano soddisfatte. Sembrerebbe tuttavia che la misura costituisca un aiuto di Stato a favore del mutuatario.

Inoltre potrebbe trattarsi anche di un aiuto a favore del mutuante. Sembrerebbe inoltre che la banca abbia concesso un prefinanziamento per gli investimenti in parola onde evitare un ritardo nella realizzazione del progetto. Il finanziamento «definitivo» sarà messo a disposizione solo quando avrà effetto la garanzia. Se la garanzia in parola venisse accordata lo Stato verrebbe a trovarsi nella situazione di assumere un rischio che di norma la banca si assume senza contropartita. Sembrerebbe pertanto che le condizioni elencate al punto 2.2.1 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie siano soddisfatte: la garanzia dello Stato viene concessa ex post per un prestito o altro obbligo finanziario già assunto senza che le condizioni di detto prestito o impegno finanziario siano adattate ovvero il prestito garantito viene utilizzato per rimborsare un altro prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Pertanto si tratterebbe anche di un aiuto a favore del mutuante. Siffatto aiuto costituirebbe un aiuto al funzionamento che invece è, in linea di principio, vietato.

Per quanto concerne il valore dell'aiuto al mutuatario sembra estremamente difficile quantificare l'aliquota di tale aiuto relativo alla garanzia ma la Commissione mette in dubbio l'esattezza dei calcoli forniti dalle autorità tedesche. Innanzitutto occorre determinare l'intensità dell'aiuto per la garanzia e solo successivamente sarà possibile stabilire l'intensità addizionale dell'aiuto per la garanzia. Tale importo cumulato deve essere valutato in base alla prassi della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

La Commissione mette in dubbio il calcolo dell'intensità dell'aiuto relativo ai prestiti fornito dalle autorità tedesche. Tale calcolo si fonda infatti su un tasso di riferimento ma tale tasso è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare. Siffatto aumento sembrerebbe giustificato nel caso in esame tenuto conto della situazione del conto capitale dell'impresa considerata. La banca avrebbe concesso il prestito a un tasso che, secondo quanto affermato dalle autorità tedesche, riflette le condizioni di mercato. Pertanto sarebbe opportuno calcolare l'intensità dell'aiuto dei prestiti sovvenzionati applicando il medesimo tasso d'interesse dei tassi di riferimento del mercato il che comporterebbe un valore equivalente sovvenzione più elevato.

Inoltre, nel calcolare l'intensità di aiuto della garanzia, le autorità tedesche hanno applicato un'intensità di aiuto di soli 0,5 punti percentuali che si fonda sulla forcella 0,5 %-2 % accettata dalla Commissione nel caso N 117/96 per le imprese economicamente sane [lettera del 27 dicembre 1996, SG(96) D/11696]. Va osservato che si tratta dell'importo minimo previsto che però non sembra giustificato nella fattispecie tenuto conto della situazione del conto capitale dell'impresa. Inoltre, la lettera del 27 dicembre 1996 esclude esplicitamente le imprese che trasformano e commercializzano prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. Soltanto per questa ragione, la Commissione mette in dubbio l'opportunità dell'intensità di aiuto proposta. Si osservi che tale intensità di aiuto dello 0,5 % andrebbe attentamente valutata alla luce dei nuovi criteri fissati nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie per i quali è necessario un approccio ad hoc sul beneficio conseguito in termini di interesse ovvero sulle quote perse dall'impresa nelle medesime condizioni. Dal momento che le autorità tedesche hanno fatto sapere che i prestiti [. . .] (*), la Commissione non può escludere che l'intensità dell'aiuto ammonti al 100 % della garanzia. Siffatta intensità di aiuto sarebbe incompatibile con il punto 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Inoltre, alcune dichiarazioni delle autorità tedesche sollevano dubbi quanto all'assicurazione che l'impresa considerata non versi in difficoltà finanziarie. A dire il vero, sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non può escludere che tale garanzia debba essere valutata sulla base degli orientamenti relativi al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese. Se si dovessero applicare gli orientamenti relativi al salvataggio e alla ristrutturazione, dato che le autorità tedesche non hanno presentato un piano di ristrutturazione e di risanamento e non hanno dimostrato come evitare eventuali distorsioni di concorrenza, la Commissione sarebbe indotta a formulare dei dubbi sulla compatibilità della misura proposta.

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti della garanzia di Stato proposta e di intimare alla Germania di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare se i prestiti in oggetto sono effettivamente coperti da regimi di aiuto precedentemente autorizzati.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Europäische Kommission beehrt sich, der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden übermittelten Angaben über die vorerwähnte Beihilfe beschlossen hat, Deutschland zur Mitteilung aufzufordern, ob die Darlehen unter zuvor genehmigte Beihilferegelungen fallen, und gegen die vorgeschlagene Bürgschaft das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Der Entscheidung der Kommission liegen folgende Erwägungen zugrunde:

1. VERFAHREN

Mit Schreiben vom 5.12.1997, eingegangen am 10.12.1997, hat die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union den Entwurf dieser Beihilfemaßnahme der Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 notifiziert. Zusätzliche Informationen wurden übermittelt mit Schreiben vom 7.4.1998, eingegangen am 14.4.1998, vom 20.10.1998, eingegangen am 26.10.1998, vom 9.2.1999, eingegangen am 12.2.1999, vom 13.8.1999, eingegangen am 24.8.1999, zwei Schreiben vom 22.11.1999, eingegangen am 25.11.1999 bzw. am 26.11.1999, mit Schreiben vom 17.8.2000, eingegangen am 22.8.2000, und vom 29.11.2000, eingegangen am 5.12.2000.

2. BESCHREIBUNG

2.1 Titel

Bürgschaft für einen Gemüseverarbeitungsbetrieb

2.2 Begünstigter

Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH

Die Beihilfe ist für den Erwerb des Anlagevermögens einer Produktionsstätte in Ringleben durch die neu gegründete Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH bestimmt. Das Unternehmen verarbeitet insbesondere Wurzelgemüse (Karotten, Kohlrabi) und Kartoffeln.

2.3 Beihilfemaßnahme

2.3.1 Staatliche Bürgschaft

Von der Thüringer Aufbaubank wird eine staatliche Bürgschaft für 65 % eines Darlehens in Höhe von [. . .] (**) DEM mit Vorkaufpfandrecht an den vereinbarten Sicherheiten übernommen. Die Darlehen wurden am 22.12.1997 gewährt und am 31.12.1997 ausgezahlt. Die Bürgschaft wurde gleichzeitig vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission übernommen.

Sicherheiten:

— [. . .] DEM erstrangige Grundschulden auf die Betriebsimmobilie in Ringleben;

(*) Informationen riservate.

(**) Betriebsgeheimnis.

- Sicherungsübereignung der Maschinen;
- selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft des geschäftsführenden Gesellschafters Herrn Frenzel;
- Abtretung der Auszahlungsansprüche aus einer Risikolebensversicherung für Herrn Frenzel in Höhe von [...] DEM.

Verbürgt werden folgende Darlehen:

- [...] DEM ERP-Aufbauprogramm ⁽²⁾
Vertrag geschlossen am 22.12.1997, Laufzeit bis 30.9.2017
[...] [...]
 - Verbürgt bis 31.3.2013
- [...] DEM KfW-Mittelstandsprogramm ⁽³⁾
Vertrag geschlossen am 22.12.1997, Laufzeit bis 31.12.2005
[...] [...]
 - Einmalige Bearbeitungsgebühr von 2 %, Disagio 4 %, Risikoprämie für „a. p.“-Tilgung von 2 %
- [...] DEM Hausbankdarlehen ⁽⁴⁾
Vertrag geschlossen am 8.12.1997, Laufzeit bis 20.12.2007
[...] [...]
 - Einmalige Bearbeitungsgebühr von 10 000 DEM.

Im Zusammenhang mit der Bürgschaft entstehen folgende Kosten:

- einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,375 % des Bürgschaftsobligos,
- Bürgschaftsentgelt von 0,75 % p. a. des Bürgschaftsobligos.

Der Kaufpreis für die Sachanlage samt Inventar beläuft sich auf [...] DEM. Die deutschen Behörden haben angegeben, dass es dem Unternehmen trotz der gestellten Sicherheiten aus folgenden Gründen nicht möglich war, für den Kauf ein normales Darlehen auf dem freien Markt ohne zusätzliche Bürgschaft zu erhalten: der Standort des Unternehmens (Region Nord-Thüringen, genauer gesagt das Gebiet Artern, in dem seit der deutschen Einigung eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Konkursen zu verzeichnen ist), der spezifische Charakter der Sachanlage (im Insolvenzfall muss ein privater Investor gefunden werden, der bereit ist, diese zu übernehmen) sowie die Bankpraxis in Bezug auf die Bewertung von Nahrungsmittelbeständen.

Zur finanziellen Situation des Unternehmens haben die deutschen Behörden ausgeführt, dass der Umsatz und der Cashflow des Unternehmens von 1994 bis 1996 konstant zugenommen haben, der Eigenkapitalanteil des Unternehmens ([...] %) im Dezember 1996) jedoch beschränkt ist und sowohl vom Unternehmen selbst als auch von den Gläubigern als niedrig an-

gesehen wird. Die Kapitalsituation wirkt sich auch auf die neuen Investitionen aus (verfügbare Eigenmittel in Höhe von [...] DEM). Der vorläufige Jahresabschluss vom Dezember 1998 zeigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Sowohl die angestrebten Gewinne als auch der Cashflow-Zuwachs liegen leicht über der Vorausschätzung.

Im Allgemeinen kann das Unternehmen nach Auffassung der deutschen Behörden nicht als in finanziellen Schwierigkeiten befindlich betrachtet werden.

2.3.2 Auswirkungen auf die Kapazitäten

Bei der zu übernehmenden Produktionsstätte in Ringleben handelt es sich um ein Verarbeitungsunternehmen mit diversen Verarbeitungslinien sowie einer Kühlanlage mit Kartoffelbelüftungsanlage und zwei Frostern. Die derzeitige Verarbeitungskapazität wird nicht ausgeweitet.

Zur bestehenden Anlage wurden folgende Angaben gemacht:

- Frischschälllinie: 8 400 t Rohware bzw. 4 200 t Fertigware p. a.,
- Dampfschälllinie: 22 000 t Rohware bzw. 15 000 t Fertigware p. a.,
- Mischungslinie: 2 600 t Fertigware p. a.,
- Röstlinie: 1 800 t Fertigware p. a.

Die Angaben beziehen sich auf die maximale Kapazität bei einem Dreischichtbetrieb. Später wird die Anlage in zwei Schichten betrieben werden.

2.3.3 Auswirkungen auf den Markt

Die neu gegründete Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH ist in einem dynamischen Markt tätig. Die Nachfrage nach Tiefkühlkost nimmt zu. Da der Pro-Kopf-Verbrauch von Tiefkühlkost in Deutschland noch immer unter dem Durchschnitt der übrigen westeuropäischen Länder liegt, ist mit einer Zunahme des Verbrauchs zu rechnen. Die Produktion der Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH ist ausschließlich für den deutschen Markt bestimmt.

Durch die enge wirtschaftliche Verflechtung des neu gegründeten Unternehmens mit einem bereits bestehenden Unternehmen des Geschäftsführers, Herrn Frenzel, in Sachsen (Frenzel Eiscrem und Tiefkühlkost) eröffnen sich im Rahmen der existierenden Vertriebsstrukturen erhöhte Absatzmöglichkeiten für die in Ringleben hergestellten Produkte.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit (25,1 % im Oktober 1997). Durch die Maßnahme werden 47 Arbeitsplätze erhalten. Für 1998 ist die Schaffung weiterer 12 Arbeitsplätze geplant.

Die Erzeugnisse werden in ganz Deutschland vertrieben, sowohl direkt an die Märkte als auch an Zentrallager. Es gibt Kontakte zu allen Supermarktketten in Deutschland. Nach den Angaben der deutschen Behörden werden die Erzeugnisse der Marke „Fürstlich essen wie August der Starke“ zu [...] % in Thüringen, zu [...] % in Ostberlin und den übrigen neuen Bundesländern und zu [...] % im restlichen Deutschland abgesetzt.

⁽²⁾ Die deutschen Behörden haben angegeben, dass dieses Darlehen aus öffentlichen Mitteln finanziert wird und von der Kommission genehmigt wurde (N 951/95, genehmigt mit Schreiben vom 1.3.1996).

⁽³⁾ Die deutschen Behörden haben angegeben, dass dieses Darlehen aus öffentlichen Mitteln finanziert wird und von der Kommission genehmigt wurde (NN 24/96, genehmigt mit Schreiben vom 29.3.1996).

⁽⁴⁾ Die deutschen Behörden haben erklärt, dass dieses Darlehen zu Marktkonditionen gewährt wurde.

2.4 Beihilfeintensität

Die deutschen Behörden haben angegeben, dass sich die Gesamtinvestitionskosten auf [...] DEM ([...] DEM über die Darlehen finanziert, [...] DEM Eigenmittel) belaufen, wobei das Beihilfeelement 300 000 DEM beträgt.

Die deutschen Behörden haben folgende Übersicht über die Berechnung der Beihilfeintensität übermittelt:

	Subventionsäquivalent	
	[...] DEM	—
Eigenmittel	[...] DEM	—
Hausbankdarlehen	[...] DEM	—
ERP-Aufbauprogramm	[...] DEM	195 410 DEM
KfW-Mittelstandsprogramm	[...] DEM	26 378 DEM
Insgesamt		221 788 DEM

Der Wert der Bürgschaft (65 % von [...] DEM, d. h. [...] DEM) entspricht einer Beihilfeintensität von 0,5 % p. a. für wirtschaftlich lebensfähige Unternehmen bis 18 200 DEM p. a. Die deutschen Behörden gründen die Beihilfeintensität auf die Spanne 0,5 %—2 %, die von der Kommission im Fall N 117/96 für lebensfähige Unternehmen akzeptiert wurde (Schreiben vom 27.12.1996, SG(96) D/11696). In einem getrennten Schreiben vom 11.11.1998 (D/54570) hat die Kommission für Unternehmen, die sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten befinden, einen Beihilfesatz von 0,5 % akzeptiert.

2.5 Rechtsgrundlage

Bürgschaftsrichtlinie des Freistaates Thüringen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe vom 8. November 1995.

3. WÜRDIGUNG

3.1 Anordnung zur Auskunftserteilung hinsichtlich der Darlehen

Es muss unterschieden werden zwischen den Darlehen und der für die Darlehen gewährten Bürgschaft.

Nach Angaben der deutschen Behörden ist das Hausbankdarlehen zu Marktbedingungen gewährt worden, während die beiden anderen Darlehen auf der Grundlage des ERP-Aufbauprogramms und des KfW-Mittelstandsprogramms gewährt wurden, die bereits genehmigt worden sind. Nach dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Italgrani⁽⁵⁾ gilt Folgendes: Die Kommission kann, wenn sie es mit einer individuellen Beihilfe zu tun hat, von der behauptet wird, sie sei aufgrund einer zuvor genehmigten Regelung gewährt worden, diese Gewährung nicht ohne weiteres unmittelbar am EG-Vertrag messen. Sie darf zunächst — bevor sie ein Verfahren eröffnet — nur prüfen, ob die Beihilfe durch die allgemeine Regelung gedeckt ist und die in der Entscheidung über die Genehmigung dieser Regelung gestellten Bedingungen erfüllt. Stellt die Kommission im Anschluss an eine in dieser Weise beschränkte Überprüfung fest, dass die individuelle Beihilfe ihrer Entscheidung über die

Genehmigung der Regelung entspricht, so muss sie sie wie eine genehmigte, d. h. wie eine bestehende Beihilfe behandeln. Umgekehrt ist die individuelle Beihilfe dann wie eine neue Beihilfe anzusehen, wenn die Kommission feststellt, dass sie nicht durch ihre Entscheidung über die Genehmigung der Regelung gedeckt ist.

Im vorliegenden Fall zweifelt die Kommission auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen daran, dass sich die beiden von den deutschen Behörden angeführten Beihilferegulungen auf empfindliche Sektoren (einschließlich der Landwirtschaft) beziehen.

Aufgrund vorstehender Erwägungen und gemäß dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-47/91 erachtet die Kommission es für notwendig, die deutsche Regierung förmlich aufzufordern, ihr innerhalb eines Monats alle erforderlichen Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln, damit die Kommission ermitteln kann, ob die Darlehen tatsächlich unter zuvor genehmigte Beihilferegulungen fallen.

3.2 Vorliegen einer Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag hinsichtlich der Bürgschaft

Damit Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag hinsichtlich der Bürgschaft zur Anwendung kommt, muss sie dem betreffenden Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen, den es unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten würde; die Beihilfe muss bestimmten Unternehmen gewährt werden; die Zuwendung muss von einem Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mitteln gewährt werden und die Beihilfe muss geeignet sein, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen.

Ob es sich bei staatlichen Bürgschaften um staatliche Beihilfen handelt, muss anhand der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften⁽⁶⁾ festgestellt werden. Aus Nummer 2.1.4 der Mitteilung geht hervor, dass sowohl vom Staat direkt gewährte Bürgschaften als auch von Unternehmen, auf die öffentliche Stellen einen beherrschenden Einfluss ausüben, gewährte Bürgschaften eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen können.

In Nummer 4.2 der Mitteilung sind die Voraussetzungen aufgeführt, die erfüllt werden müssen, damit eine staatliche Bürgschaft keine staatliche Beihilfe darstellt. Die deutschen Behörden haben bestätigt, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage wäre, ohne Eingreifen des Staates auf den Finanzmärkten Gelder zu Marktbedingungen aufzunehmen. Somit wäre die Voraussetzung von Nummer 4.2 Buchstabe c) der Mitteilung nicht erfüllt. Außerdem wird zwar eine Prämie gezahlt, um das vom Staat getragene Risiko im Zusammenhang mit der Bürgschaft auszugleichen, aber in Anbetracht der Umstände (begrenzt Eigenkapital und Bestätigung durch die deutschen Behörden, dass die Bürgschaft für die Finanzierung erforderlich ist), scheint die Prämie nicht dem Marktpreis für die Bürgschaft zu entsprechen. Somit wird auch die Voraussetzung von Nummer 4.2 Buchstabe d) der Mitteilung nicht erfüllt. Bei der Maßnahme scheint es sich also um eine staatliche Beihilfe für den Kreditnehmer zu handeln.

⁽⁵⁾ Rechtssache C-47/91 vom 5. Oktober 1994, [Slg.] 1994, S. I-4635.

⁽⁶⁾ ABl. C 71 vom 11.3.2000, S. 14.

Außerdem könnte der Kreditgeber eine Beihilfe erhalten. Es scheint, dass die Hausbank die Investitionen vorfinanziert hat, um Verzögerungen bei dem Vorhaben zu vermeiden. Die „endgültige“ Finanzierung wird erst nach Inkrafttreten der Bürgschaft verfügbar. Wird die Bürgschaft gewährt, so würde dies bedeuten, dass der Staat ein Risiko übernimmt, das eine Bank bisher kostenlos übernommen hat. Es scheint also, dass die Voraussetzungen von Nummer 2.2.1 der vorgenannten Mitteilung erfüllt sind: für ein bereits gewährtes Darlehen oder eine sonstige bereits eingegangene finanzielle Verpflichtung wird eine staatliche Bürgschaft übernommen, ohne dass die Konditionen des Darlehens oder der finanziellen Verpflichtung entsprechend angepasst werden, oder ein mit einer Bürgschaft versehenes Darlehen wird dazu benutzt, um ein anderes, nicht mit einer Bürgschaft ausgestattetes Darlehen an dasselbe Kreditinstitut zurückzuzahlen. Somit profitiert anscheinend auch der Kreditgeber von der Beihilfe.

3.3 Anwendbarer Rechtsrahmen

Beihilfen in Form von Bürgschaften müssen von der Kommission anhand der Regeln geprüft werden, die sie bei dieser Art von Beihilfemaßnahmen anwendet (Investitionen, Rettung und Umstrukturierung usw.) (⁷). Deshalb muss der angemessene Rahmen für die Prüfung des Erwerbs der Vermögenswerte geschaffen werden.

Die deutschen Behörden haben die Maßnahme als Bürgschaft für eine Investitionsbeihilfe bezeichnet. Somit müsste der Investitionsaspekt normalerweise anhand des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (⁸) geprüft werden.

Nun scheint die Maßnahme jedoch den Erwerb aller Vermögenswerte einer Produktionsstätte eines in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens durch ein neu gegründetes Unternehmen zu betreffen, das jedoch von Anfang an unzureichend mit Kapital ausgestattet war. Somit kann also nicht ausgeschlossen werden, dass es sich eigentlich um eine Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe handelt, die anhand der Leitlinien für die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (⁹) beurteilt werden muss. Die Feststellung der deutschen Behörden, dass das Unternehmen [...], wenn es die Bürgschaft nicht erhält, scheint darauf hinzuweisen. Da die deutschen Behörden die Finanzbuchhaltung des Unternehmens nicht übermittelt haben, muss die Kommission Zweifel am anwendbaren Rechtsrahmen anmelden. Gemäß Nummer 4.2.3 der Gemeinschaftsleitlinien muss das Unternehmen aufgrund einer Bewertung seiner Aussichten wirtschaftlich lebensfähig sein. Solche Bewertungen sind nicht vorgelegt worden.

Geht man davon aus, dass die Leitlinien für die Rettung und Umstrukturierung gelten, so muss die Kommission Zweifel an der Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahme mit den Leitlinien anmelden, weil die deutschen Behörden keinen Umstrukturierungsplan zur Wiederherstellung der Lebensfähigkeit vorgelegt haben und weil nicht deutlich ist, wie ungerechtfertigte Wettbewerbsverzerrungen vermieden würden und worin der

Eigenbeitrag des Empfängers bestand. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die neuen Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (¹⁰) Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für neu gegründete Unternehmen ausschließen. Dies gilt insbesondere für neue Unternehmen, die aus der Abwicklung oder der Übernahme der Vermögenswerte eines anderen Unternehmens hervorgegangen sind (Nummer 7 der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien). Ausnahmen sind nur in bestimmten Fällen in den neuen Bundesländern möglich (siehe Fußnote 10 der Leitlinien, mit der die gängige Praxis kodifiziert wird). Außerdem wurde mit den neuen Leitlinien auch der Grundsatz der einmaligen Beihilfe (Nummern 50 und 51 (¹¹) der Leitlinien) festgelegt — gemäß Fußnote 28, mit der die gängige Praxis kodifiziert wird, kann eine Ausnahme vom Grundsatz der einmaligen Beihilfe nur durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt werden, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Dies bedeutet, dass überprüft werden muss, dass sich das neue Unternehmen deutlich von dem alten Unternehmen unterscheidet.

Da der Kommission jedoch nicht mitgeteilt worden ist, wann das alte Unternehmen liquidiert und das neue Unternehmen gegründet worden ist, kann sie nicht feststellen, welche Bestimmungen der Leitlinien in diesem Fall gelten. Die Zweifel der Kommission werden dadurch verstärkt, dass ihr keine Angaben über den Verkauf der Vermögenswerte vorliegen: Wer war der vorherige Besitzer, gibt es eine Verbindung zum Begünstigten, wie wurde der Kaufpreis festgesetzt, welche Bedingungen galten für den Verkauf? Die deutschen Behörden müssten auch mitteilen, ob dem Unternehmen nach Dezember 1997 eine neue Beihilfe gewährt worden ist. Je nachdem, ob und wann eine solche Beihilfe gewährt wurde, könnten die neuen Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien gelten.

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor die geeignete Rechtsgrundlage darstellt, hat die Kommission doch Zweifel an der Vereinbarkeit der Maßnahme. Die deutschen Behörden haben bestätigt, dass die Bedingungen von Nummer 4.2 des Gemeinschaftsrahmens eingehalten werden, insbesondere, dass der Beihilfesatz 50 % der zuschussfähigen Investitionen in Ziel-1-Regionen nicht überschreiten darf. Diese Versicherung gründet sich jedoch auf die vorstehend beschriebenen Berechnungen der Beihilfeintensität und des Subventionsäquivalents der Darlehen und Bürgschaften (vgl. Abschnitt II Buchstabe D). Die Kommission hat aus nachstehend angeführten Gründen Zweifel an diesen Berechnungen.

3.4 Beihilfeintensität

Gemäß der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften lässt sich das Barzuschussäquivalent einer Kreditbürgschaft in einem bestimmten Jahr auf dieselbe Weise berechnen wie das Zuschussäquivalent eines zinsvergünstigten Darlehens; der Zinszuschuss macht dabei die Differenz zwischen dem Marktzins und dem Zins aus, der dank der staatlichen Bürgschaft angewandt wird, nach Abzug etwaiger Prämienzahlungen.

(⁷) Vgl. Nummer 5.2 der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften.

(⁸) ABl. C 28, vom 1.2.2000, S. 2, Berichtung in ABl. C 232 vom 12.8.2000, S. 17.

(⁹) ABl. C 283 vom 19.9.1997, weil die Beihilfe vor dem 30.4.2000 notifiziert wurde, siehe ABl. C 288 vom 9.10.1999, geändert durch ABl. C 121 vom 29.4.2000.

(¹⁰) ABl. C 288 vom 9.10.1999, S. 2.

(¹¹) Die den Erwerb von Vermögenswerten auch ausdrücklich untersagt.

In dem vorliegenden Fall erscheint es äußerst schwierig, die Beihilferate für die Bürgschaft zu berechnen, die Kommission bezweifelt jedoch, dass die von den deutschen Behörden übermittelten Berechnungen richtig sind. Zunächst muss die Beihilfeintensität der Darlehen bestimmt werden; dann kann die zusätzliche Beihilfeintensität für die Bürgschaft bestimmt werden. Der kumulierte Betrag muss dann im Rahmen der anwendbaren Kommissionspolitik beurteilt werden.

Die Beihilfeintensität des Darlehens ist vorstehend berechnet worden, indem die Zinsvergütung mit dem Referenzzinssatz verglichen wird. Im Dezember 1997 belief sich der Referenzzinssatz auf 5,54 %. Bei diesem Referenzzinssatz handelt es sich jedoch um einen Mindestsatz, der in besonderen Risikofällen erhöht werden kann (z. B. Unternehmen in Schwierigkeiten, Mangel an üblicherweise von Banken geforderten Sicherheiten). In diesen Fällen kann sich der Zuschlag auf 400 Basispunkte oder mehr belaufen, wenn keine Privatbank zur Gewährung des betreffenden Darlehens bereit gewesen wäre. Dies scheint hier infolge der Kapitallage des Unternehmens der Fall gewesen zu sein (obwohl die deutschen Behörden versichern, dass sich das Unternehmen nicht in finanziellen Schwierigkeiten befindet). Die Hausbank hat in der Tat ein Darlehen mit dem Zinssatz [...] % gewährt, das den deutschen Behörden zufolge die Marktbedingungen widerspiegelt. Deshalb wäre es wohl angemessen, die Beihilfeintensität der zinsverbilligten Darlehen unter Zugrundelegung desselben Zinssatzes von [...] % als Referenzmarktzinssatz zu berechnen. Dies würde natürlich zu höheren Subventionsäquivalenten führen.

Bei der Berechnung der Beihilfeintensität der Bürgschaft haben die deutschen Behörden außerdem eine Beihilfeintensität von nur 0,5 % angewendet, auf der Grundlage der Spanne, die die Kommission im Fall N 117/96 ⁽¹²⁾ für lebensfähige Unternehmen akzeptiert hat (Schreiben vom 27.12.1996, SG(96) D/11696). Es ist darauf hinzuweisen, dass dies der Mindestwert der vorgeschlagenen Spanne ist, was im vorliegenden Fall aufgrund der Kapital-situation des Unternehmens nicht als gerechtfertigt erscheint. Außerdem werden im Schreiben vom 27.12.1996 ausdrücklich Unternehmen ausgeschlossen, die Erzeugnisse im Sinne von Anhang I des EG-Vertrags verarbeiten und vermarkten. Allein aus diesem Grund hat die Kommission Zweifel an der Angemessenheit der vorgeschlagenen Beihilfeintensität. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die vorgeschlagene Beihilfeintensität von 0,5 unter Zugrundelegung der neuen Kriterien in der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften eingehend geprüft werden sollte, die ein individualisierteres Konzept auf der Grundlage der erlassenen Zinsen oder der früheren Ausfallrate von Unternehmen in der gleichen Lage erfordert. Da die deutschen Behörden angegeben haben, dass die Darlehen [...] gewährt werden [...], kann die Kommission eine Beihilfeintensität in Höhe von 100 % des durch die Bürgschaft gedeckten Betrags nicht ausschließen ⁽¹³⁾. Die Behauptung der deutschen Behörden über [...] lässt außerdem

Zweifel an der Versicherung aufkommen, dass sich das Unternehmen nicht in finanziellen Schwierigkeiten befindet.

Hinsichtlich der möglichen Beihilfe zugunsten des Kreditgebers scheint es sich hier um eine reine Betriebsbeihilfe zu handeln (vgl. Nummer 5.4 der Mitteilung der Kommission). Das Darlehen wird stärker gesichert, ohne dass der Kreditgeber eine Gegenleistung erbringen muss. Anhand der derzeit verfügbaren Angaben scheint der Wert dieser Beihilfe wiederum sehr schwer zu ermitteln. Die Kommission kann nicht ausschließen, dass 100 % des durch die Bürgschaft gedeckten Betrags als die angemessene Beihilfeintensität betrachtet werden müssen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Bürgschaft 65 % des Darlehens deckt, würde dies bedeuten, dass sich das Beihilfeäquivalent für den Kreditgeber auf [65 % von [...] DEM=] [...] DEM belaufen würde.

4. ENTSCHEIDUNG

Aus den vorstehend dargelegten Gründen hat die Kommission beim derzeitigen Verfahrensstand erhebliche Bedenken, dass die geplante Beihilfemaßnahme als im gemeinsamen Interesse liegend gelten und somit für eine Freistellung gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag in Betracht kommen kann.

Die Kommission möchte Deutschland daher mitteilen, dass sie nach Prüfung der ihr bislang vorliegenden Angaben zu der betreffenden staatlichen Beihilfe beschlossen hat, gegen die vorgeschlagene Bürgschaft das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten. Außerdem fordert die Kommission Deutschland aus den vorgenannten Gründen und infolge der Rechtssache „Italgrani“ im Wege einer Anordnung zur Auskunftserteilung auf, ihr innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens alle Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln, die für die Prüfung der Tatsache, ob die Darlehen tatsächlich unter zuvor genehmigte Beihilferegulungen fallen, sachdienlich sind. Es sind insbesondere alle Angaben über die Regelungen zu übermitteln, gemäß denen die Darlehen gewährt worden sind (insbesondere sektoraler Geltungsbereich und Genehmigung durch die Kommission).

Sollte die Kommission zu den genannten Fragen keine Auskünfte erhalten, so wird sie eine Entscheidung auf der Grundlage der ihr vorliegenden Elemente erlassen.

Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens seine Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Maßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die deutschen Behörden, dem etwaigen Beihilfeempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.»

⁽¹²⁾ Bürgschaftsrichtlinie der Thüringer Aufbaubank.

⁽¹³⁾ Siehe Nummer 3.2 der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften: „Ist es bei Übernahme der Garantie sehr wahrscheinlich, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen können, z. B. weil er in finanziellen Schwierigkeiten ist, so kann der Wert der Garantie genauso hoch sein wie der Betrag, der durch die Garantie effektiv gedeckt ist.“

Membri del comitato consultivo per la prevenzione del cancro

(2001/C 320/06)

Con decisione del 9 ottobre 2001, la Commissione ha nominato le seguenti persone membri del comitato consultivo per la prevenzione del cancro. Il periodo triennale previsto dall'articolo 6 della decisione 96/469/CE della Commissione inizierà il giorno successivo a quello dell'adozione della predetta decisione.

Michael MICKSCHE

Hendrik VAN POPPEL

Hans STORM

Harri VERTIO

Jean FAIVRE

Volker DIEHL

Georgios SAMONIS

Peter A. DALY

Alberto COSTA

Mario DICATO

K. W. VAN DE POLL

Edward LIMBERT

D. Gonzalo LOPEZ-ABENTE

Ulrik RINGBORG

James FRIEND

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2569 — Interbrew/Beck's)**

(2001/C 320/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2569. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2550 — Mezzo/Muzzik)**

(2001/C 320/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 novembre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Mezzo, controllata congiuntamente da France Télécom e France Télévision, procede ad una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento con MCM Classique Jazz-Muzzik («Muzzik»), controllata congiuntamente da Lagardère e Vivendi Universal, mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Mezzo: edizione e commercializzazione di un canale televisivo tematico concernente la diffusione di programmi di musica classica, jazz e world music,
- Muzzik: edizione e commercializzazione di un canale televisivo tematico concernente la diffusione di programmi di musica classica, opera e danza,
- France Télécom: servizi di telecomunicazione,
- France Télévision: diffusione televisiva su canali pubblici, produzione audiovisiva e commercializzazione di diritti audiovisivi,
- Lagardère: comunicazione e media, settori dell'automobile e delle alte tecnologie,
- Vivendi Universal: comunicazione, media e servizi per l'ambiente.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2550 — Mezzo/Muzzik, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso preliminare d'invito alla presentazione di proposte per il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione su «Promozione dell'innovazione e incoraggiamento alla partecipazione delle PMI» (1998-2002)

(2001/C 320/09)

La Commissione, nell'ambito del programma specifico di cui sopra, intende pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 15 dicembre 2001 un invito alla presentazione di proposte per:

Progetti di innovazione

Informazione in relazione con questo invito possono essere ottenute presso i seguenti indirizzi:

Commissione europea
Innovation Help Desk
E-mail: innovation@cec.eu.int
Web: <http://www.cordis.lu/fp5/src/calls.htm>

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusa la Polonia

(2001/C 320/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 143 del 16 maggio 2001)

A pagina 8, titolo I, «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽²⁾, è di circa 3 000 000 di tonnellate.»

⁽¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.